

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

ANAGRAFICA	
NUM. ISCRIZIONE	L10545
DATA	16-04-2007
TITOLO	L'ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO
TITOLO PROVVISORIO	PROVE D'ORCHESTRA OVVERO COME NACQUE LA FAMIGERATA ORCHESTRA
TIPOLOGIA OPERA	DI PIAZZA VITTORIO; UNICA
PRODUTTORE	
DENOMINAZIONE	██████████ R.L.
PERCENTUALE DI POSSESSO	55.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA
DENOMINAZIONE	DITTA INDIVIDUALE ██████████
PERCENTUALE DI POSSESSO	35.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA
DENOMINAZIONE	██████████
PERCENTUALE DI POSSESSO	10.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA
NAZIONALITÀ	
NAZIONALITÀ ITALIANA	Sì
TIPOLOGIA	Definitiva
DATA	22/10/2007
CARATTERISTICHE	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA	-
SPRUTTAMENTO PRIORITARIO	CINEMA
ANNO DI PRODUZIONE	2003
DATA INIZIO LAVORAZIONE	30-10-2003
REGIA	
NOME	AGOSTINO
COGNOME	FERRENTE
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA

SOGGETTO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	AGOSTINO FERRENTE - ITALIA

SCENEGGIATURA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	AGOSTINO FERRENTE - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MASSIMO GAUDIOSO - ITALIA

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ALBERTO FASULO - -
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	SABRINA VARANI - -

SCENOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	PAOLO BONFINI - -

COSTUMI	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ROMINA DEL PRETE - ITALIA

MONTAGGIO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DESIDERIA RAYNER - ITALIA
COMMENTO MUSICALE	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARIO TRONCO - -
DIFFUSIONE AL PUBBLICO	
NULLA OSTA N. DATA NULLA OSTA DURATA METRI DURATA MINUTI DATA PRIMA DIFFUSIONE MEZZO DI DIFFUSIONE	- - - - 10-09-2006 Cinema
CINETECA NAZIONALE	
PROTOCOLLO N. DATA PROTOCOLLO RESTAURO N. DATA RESTAURO	- - - -
PROVVEDIMENTI MINISTERO	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 16/06/02 al N. 10565

TITOLO DEL FILM

Indirizzo

Definitivo: L'ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO

Provvisorio: PROVE D'ORCHESTRA OUNERO COME NACQUE LA
FANIGERATA ORCHESTRA DI PIAZZA
VITTORIO

Produttori: KYESCREEN SRL (''),
DITTA INDIVIDUALE ('')

Rappresentanti legali

Rappresentanti legali: PAOLINO RUSSO (''),
AGOSTINO FERRENTI ('')

Sede sociale

Sede Sociale: ROMA, ('') - ROMA, V.
('')

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore

Nome e domicilio degli eventuali procuratori.

Capitale sociale

Capitali sociali,
Regista: AGOSTINO FERRENTI (N.A. NON COMUNICATA)

Autore del soggetto

Autore del soggetto: AGOSTINO FERRENTI (N.A. NON
COMUNICATA)

Autori della sceneggiatura

Autori della sceneggiatura: AGOSTINO FERRENTI

(NAE. NON COMUNICATA), MASSIMO SAUDIOSO (NAE. NON COMUNICATA)

Autore del commento musicale: MARIO TRENCO (NAE. NON COMUNICATA)

Direttori della fotografia: ALBERTO FASULO (NAE. NON COMUNICATA), SABRINA VASARI (NAE. NON COMUNICATA)

Autore della sceneggiatura: PABLO BORFINI (NAE. NON COMUNICATA)

Autore del montaggio: DESIDERIA RAYNER (NAE. NON COMUNICATA)

Stabilimento di produzione:

Data di inizio lavorazione: 10 OTTOBRE 2003

[Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Direzione Generale per il Cinema con nota protocollo n. 4367/CP14892 del 15/03/2007.]

Dichiarazione di nazionalità della pellicola:

rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali

Dir. Gen. Cinema con nota prot. n. 1144 del 22/01/2007

Lunghezza film: u.

Data di prima proiezione in pubblico: 10 SETTEMBRE 2006

al Cinema ANTO SALA DUECENTO di MILANO

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotti per i ragazzi, coproduzione,

ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei

premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e

variazioni negli elementi costitutivi della società), sentenza dichiarativa di falli-

mento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965,

n. 1313, eventuali altri dati).

(d) Il M.B.A.C. con nota n. 4367 del 15/3/07 ha comu-
nicato che la [redacted] del (V. [redacted]) -
legale rappresentante [redacted]) subentra alla
[redacted] srl; inoltre si osserva anche che la [redacted]
[redacted] srl (V. [redacted]) - legale

representante [redacted] della società [redacted]
nel [redacted]. Le quote produttive
sono le seguenti: 55% [redacted] - 35% [redacted]
[redacted] - 10% [redacted] ecc.

AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto 12/6/08)

ANNOTAZIONI

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

ANAGRAFICA	
NUM. ISCRIZIONE DATA TITOLO TIPOLOGIA OPERA	L10888 07-10-2009 L'UOMO NERO UNICA
PRODUTTORE	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	 100.00 % ITALIA
NAZIONALITÀ	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 09/04/2010
CARATTERISTICHE	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2009 08-06-2009
REGIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	SERGIO RUBINI - ITALIA

SOGGETTO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	SERGIO RUBINI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DOMENICO STARNONE - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CARLA CAVALLUZZI - ITALIA

SCENEGGIATURA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	SERGIO RUBINI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DOMENICO STARNONE - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CARLA CAVALLUZZI - ITALIA

DIFFUSIONE AL PUBBLICO	
NULLA OSTA N. DATA NULLA OSTA DURATA METRI DURATA MINUTI DATA PRIMA DIFFUSIONE MEZZO DI DIFFUSIONE	103081 2009-12-01 00:00:00.0 3315 - 03-12-2009 Cinema

CINETECA NAZIONALE	
PROTOCOLLO N.	-
DATA	-
PROTOCOLLO RESTAURO N.	-
DATA RESTAURO	-

PROVVEDIMENTI MINISTERO	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'
TIPO DI PROVVEDIMENTO	FILM DI INTERESSE CULTURALE

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 24/10/09 al N. 10888

TITOLO DEL FILM

Definitivo :

Provisorio : L'DONO NERO

Produttore :

Rappresentante legale

Sede Sociale

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale :

Regista : SERGIO RUBINI (ITALIA)

Autori del soggetto: SERGIO RUBINI (ITALIA),
DOMENICO STARNONE (ITALIA), CARLA CAVALLUZZI
(ITALIA)

Autori della sceneggiatura: SERGIO RUBINI

(ITALIA), DOMENICO STARNONE (ITALIA), CARLA
CAVALIUSZI (ITALIA)

Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia :

Autore della scenografia :

Autore del montaggio :

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 8 GIUGNO 2009

(Coti desunti dalla copia della denuncia trasmessa
dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Direzione
Generale per il Cinema con nota protocollo
n. 3710003843 CFI5622 del 30/03/2009.)

Dichiarazione di nazionalità della pellicola:
rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali
Dir.Gen. Cinema con nota prot. n. 5085 del 9/4/2010
Lunghezza filmi m.



Data di prima proiezione in pubblico: 3 DICEMBRE 2009

al Cinema MELACCA di SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotti per i ragazzi, coproduzione,

(1) (2)

ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei

premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e

variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di falli-

mento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965,

n. 1213, eventuali altri dati)

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI NAZIONALITÀ ITALIANA
COMUNICATA DAL MINISTERO DEL BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI CON
nota n. 11419 del 23-10-2009

AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE (Dato 9/6/2010)

- (1) Il M.B.A.C., con nota n. 5774 del 27/04/2010, ha comunicato che, con D.M. del 21/10/2009, il film è stato riconosciuto di interesse culturale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 22/01/2004 n. 28. La presente comunicazione è annotata in data 23/11/2010.

(2) Istituto Luce Cinecittà srl (note n. 2011 del 23/7/2012)
ha trascurato la seguente consegna statale:

Film: L'UOMO NERO per la regia di Sergio Rubini

Contratto di erogazione contributo del 23/11/2009.

Contributo erogato: euro 1.458.000,00

Data 1° erogazione: 16/02/2010

Scadenza quinquennio: 16/02/2015

30% del contributo erogato: euro 435.000,00

Contributo recuperato: euro 419.895,66

La normativa di cui in oggetto prevede che "addove i predetti proventi netti non abbiano raggiunto almeno il 30% del contributo complessivamente erogato entro un quinquennio dalla data di prima erogazione dello stesso, la quota di diritti di sfruttamento derivanti dalla quota di proprietà del film in capo all'impresa di produzione è trasferita automaticamente allo Stato, a scopo di garanzia, fino alla concorrenza di quanto erogato e per una durata non superiore a 5 anni e partire dalla scadenza del predetto quinquennio...".

Occorrendo tale lasso di tempo, i Diritti rientreranno nella disponibilità dell'impresa di produzione ferma restando gli obblighi di restituzione del contributo a carico di quest'ultima fino alla concorrenza di quanto complessivamente erogato così come previsto dal D.M. 12/4/2007.

In virtù del D.Lgs. 6/7/2011 n.99 e in particolare dell'art.14, c.9, convertito con modificazioni dalla legge 15/7/2011 n.151, nonché del successivo Atto di Indirizzo del 17/5/2015 e successiva convenzione sottoscritta tra Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. ("ILC") e AIRACT in data 02 novembre 2016, "ILC subentra, dal 01.11.2016, in tutte le pratiche ancora in essere e nei relativi contratti gestiti e stipulati da Artigiancinema S.p.A. con i beneficiari ai sensi della convenzione e successivi atti conseguenti stipulati tra AIRACT e RTI Artigiancinema".

Nel rispetto di quanto sopra, si comunica con la presente che:

- la quota di diritti di sfruttamento sia in Italia che all'estero derivanti dalla quota di proprietà del film in capo all'impresa di produzione ("Diritti") è trasferita automaticamente allo Stato fino alla concorrenza di quanto erogato e non oltre il 16/02/2022
- la gestione dei Diritti viene affidata a ILC.

segue a pag. 160

ANNOTAZIONI

- 1) Motif, esto alla Direzione il 18/05/2008 alla ore 18,15 prot. n. 60831 (Atto datato 10/06/2008 e registrato a Frascati il 16/6/2008 al n. 3280 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettua la trascrizione del sopra esteso atto tra [redacted] (di seguito denominata anche come [redacted]) e la [redacted] (di seguito denominata anche come [redacted]), in persona del legale rappresentante pro tempore, e [redacted] (di seguito denominata anche come "Rai Cinema"), con sede in [redacted] Roma, in persona dell'Amministratore Delegato, avente ad oggetto il preacquisto dei seguenti diritti relativi al film cinematografico a [redacted] (di seguito anche il "Film" o il "Opere" o la "Produzione"):

3.1 (Acquisizione di una quota di proprietà)

Per effetto del Presente Contratto, Rai Cinema preacquista da [redacted] Film, che cede, in esclusiva, in perpetuo e con piena facoltà di concessione/cessione a terzi, per l'intera Produzione e per ogni sua singola parte e sequenza, ivi compresi gli elaborati letterari sottostanti - e con ogni più ampio diritto di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, noleggio, prestito, comunicazione al pubblico, elaborazione, ecc. - la proprietà dei materiali che le verranno consegnati ai sensi del successivo Art. 6 delle Presenti Disposizioni.

Formulari anche:

- in perpetuo, una quota pari al 52% (cinquantadue per cento) della proprietà dei materiali negativi tutti relativi alla Produzione;
- in perpetuo, una quota pari al 52% (cinquantadue per cento) di tutti i diritti patrimoniali d'autore, e relativi proventi, degli elaborati letterari sottostanti la Produzione (soggetto e sceneggiatura ecc.);
- in perpetuo, una quota pari al 52% (cinquantadue per cento) di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'Opere, e relativi proventi, così come appresso specificati, in qualsivoglia lingua, nel mondo intero.

Per l'effetto, Rai Cinema diventa titolare delle quote sopra richiamate dei seguenti diritti a proventi del Film:

- in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmissione o di altro modo a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente (ovvero tutte le forme di comunicazione, punti in punti o, quindi, a titolo meramente esemplificativo, free tv, pay tv, pay per channel, pay per day, pay per view, pay per download, video on demand, video on demand, subscription video on demand, pay on demand, demand view, ecc.), in qualsiasi forma e modo, su un pagamento che non a pagamento, sia in chiaro che non accessi condizionati da qualsiasi sistema di crittografia, e tramite qualsivoglia mezzo tecnico o tecnologia presenti o da futura invenzione (dove e tecnologie wireless di ogni genere e tipo, così e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni genere e tipo, satelliti di ogni genere e tipo, onda, power line, broadband, narrowband, fibre ottica, doppino telefonico, x-dsl, DVB-H, Internet Protocol TV, videostreaming, ecc.); sia in analogo che in digitale, su qualsivoglia piattaforma e con qualsivoglia tecnologia di accesso, sia fissa che mobile, ivi inclusa tutte le situazioni in cui cavi;
- in sede di comunicazione al pubblico, di comunicazione ad uso pubblico presente, (e quindi, a titolo meramente esemplificativo, theatrical, non theatrical, public video, ecc.), in qualsiasi forma e modo, su un pagamento che non a pagamento, e tramite qualsivoglia mezzo tecnico o tecnologia oggi presenti o da futura invenzione;
- in sede di comunicazione al pubblico, di comunicazione, riproduzione, e messa in circolazione di supporti incorporati (opere o film della distribuzione, del noleggio e del prestito), su qualsiasi supporto (e quindi, a titolo meramente esemplificativo, videocassette, video disk, dischi laser, DVD, UMD, dischi e videocassette, analoghi o digitali, di qualunque genere e tipo, ecc.) e tramite qualsiasi canale distributivo (retail, sell through, edicola, in abbonamento editoriale, door to door, grande distribuzione, mailing, on line distribution, ecc.);
- in sede di sfruttamento economico multimediale interattivo e non, on line (esemplificativamente: internet, mobile wireless technology, downloading, ecc.) che off line (esemplificativamente: di cd rom, play station, ecc.) attraverso qualsiasi piattaforma e canale distributivo, in complesso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con qualsiasi modalità terminale di accesso, con piena facoltà di utilizzare formati non fissati e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea o permanente nell'ambito della distribuzione/trasmissione/diffusione/demistrazione sui canali sopra menzionati;
- in sede di servizi dei cd diritti "derivati" (esemplificativamente: elaborazioni, remake, sequel, prequel, spin off, avvelenamento televisivo, focus, pubblicazione elettronica, ecc.) sul "mainline" (esemplificativamente: merchandising, premium, promotion, sponsorship, advertising, publishing, music publishing, recording, soundtrack, ecc.); e
- in qualsiasi altra sede, forma e modo non specificatamente esemplificata sopra.

inoltre una quota pari al 52% (cinquantadue per cento) di tutti i relativi proventi netti.

3.1.1 (Preacquisto della quota dei diritti di utilizzazione economica in sede di comunicazione al pubblico e di sfruttamento economico del Film, e relativi proventi, di cui Rai Cinema è titolare in perpetuo nella misura del 52% (cinquantadue per cento), in virtù di quanto disposto al precedente Art. 3.1, lett. i), diventandone conseguentemente titolare nella misura del 100% (cento per cento) per tutto il periodo temporale di cui appresso:

- in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmissione o di altro modo a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente (ovvero tutte le forme di comunicazione, punti in punti o, quindi, a titolo meramente esemplificativo, free tv, pay tv, pay per channel, pay per day, pay per view, pay per download, video on demand, video on demand, subscription video on demand, pay on demand, demand view, ecc.), in qualsiasi forma e modo, su qualsiasi piattaforma e con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia o da futura invenzione (dove e tecnologie wireless di ogni genere e tipo, così e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni genere e tipo, satelliti di ogni genere e tipo, onda, satelliti di
- in sede di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente, non a pagamento, (e, quindi, tutte le forme non a pagamento di comunicazione, punti in punti)

in lingua italiana, in qualsiasi forma e modo, su qualsiasi piattaforma e con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia o da futura invenzione (dove e tecnologie wireless di ogni genere e tipo, così e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni genere e tipo, satelliti di

ogni genere o tipo, così e fili di ogni genere o tipo, reti informatiche e informatiche di ogni o genere o tipo power line, broadband, asincrono, fibra ottica, doppino telefonico, x-dsl, DVB-H, Internet Protocol TV, videostreaming, etc.; sta in analogia che sta in digitale), su qualunque tipologia di canale (generalista, tematico, etc.) tramite tramite qualsiasi tecnologia di trasmissione, sia fissa che mobile, (e include tutte le strumentazioni su mobile e su cavo (compreso le strumentazioni con tecnologia x-dsl) anche tutti

avvisi "On Demand" non a pagamento, effettuate tramite qualsiasi rete, incluso quella telematica, mediante l'utilizzo di qualsiasi protocollo di comunicazione e fruibile dall'utente tramite qualsiasi terminali, sia fisso che mobile, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Principato di Monaco e lingua italiana, Svizzera e lingua italiana, non ed acconciati buoni (bonifici) italiani (di seguito il "territorio italiano"), tutti parimenti sotto gli accordamenti legittimi alle caratteristiche tecniche proprie di trasmissione, utilizzate e fanno costante riferimento, quanto previsto al successivo Art. 53 delle Presenti Disposizioni Normative, per 5 (cinque) anni, a partire dal decorso di 24 mesi dalla prima pubblicazione pubblica del film nelle sale in Italia.

I promossi concessi sono i seguenti:

- per quanto concerne i diritti di comunicazione il pubblico tramite diffonditore/trasmittente televisiva (comunicazioni point-to-multipoint) in chiaro o con pagamento (c.d. free tv) e fatto salvo quanto indicato al successivo punto 5 pubblit;

- per quanto concerne i diritti di comunicazione il pubblico tramite diffonditore/trasmittente televisivo (comunicazioni point-to-multipoint) in chiaro o con pagamento (c.d. free tv) su canali a contenuto sistematicamente tematico, tematico di diffusione selettiva o di trasmissione (quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il canale digitale terrestre attualmente denominato "RAI4") possono diramare.

di cui sono stati realizzati 24 esemplari in cui la trasmissione/diffusione dell'Opera in modo istantaneo nell'arco delle 24 ore succedeva alla prima trasmissione/diffusione, deve intendersi equiparata, ai fini di quanto previsto nel Presente Contratto, ad un singolo passaggio istantaneo.

per quanto concerne i diritti di meno a disposizione del pubblico (al momento e nel luogo richiesti dal cliente (comunicazione point to point) e, quindi per quanto concerne tutti gli abbonamenti "On Demand" non a pagamento, la limitazione di passaggi di cui sopra non può trovare applicazione in ragione della caratteristica tecnica del servizio e, pertanto, la concessione deve ritenersi dovuta per un numero illimitato di atti di messa a disposizione.

Le concessioni di cui al precedente Art. 3.2 delle Presenti Disposizioni Particolari, comprendano anche la rendita quota del 48% (quarantotto per cento) dei seguenti diritti e feudi, di cui [redacted] e [redacted] godano in perpetuo nella misura del 32% (trentadue per cento), in virtù di quanto disposto al precedente Art. 3.1, lett. a), diversamente conseguentemente [redacted] nella misura del 100% (cento per cento) per tutto il periodo temporale di cui sopra.

- il diritto esclusivo di trasmissione/diffusione del File, e di autorizzare la trasmissione/diffusione del File, in sede televisiva non a pagamento, tramite satelliti di ogni genere e tipo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, con qualsiasi tecnologia oggi presente o di futura invenzione, per la ricezione individuale e collettiva su tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti abilitati al programma interessati ad sottotitoli a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di rinviare la diffusione televisiva primaria del File, con qualunque nome tecnico o tecnologia effettuata, o di autorizzare tale rinviarezione, con qualsiasi tecnologia o tecnologia oggi presenti o di futura invenzione, in simultanea via satellite, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti abilitati al programma interessati al satellite a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di rinviare, non a pagamento, la diffusione televisiva primaria del File, effettuata con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia oggi presenti o di futura invenzione, e di autorizzare tale rinviarezione, in simultanea tramite qualsiasi tecnologia o tecnologia (a titolo, parzialmente esemplificativo: videomixing, DVB-A, X-CDL, ecc.), su sfioratore o senza sfioratore, in modo tale che il segnale audio/video primario possa essere visualizzato sul pannello di selezione/selezione di ogni genere e tipo, sia su piattaforme che su rete mobile, (o) anche, a titolo meramente esemplificativo, tutte le piattaforme mobili che offrono servizi televisivi e audio/video con tecnologie di tipo UMS e simili, anche in piattaforma su rete fissa, via cavo o via satellite, che offrono servizi televisivi e audio/video con tecnologie IPTV, anche di natura ridistribuzione e sviluppo, e destinato alla ricezione da parte di terminali/dispositivi di fissi o mobili, anche multimediali, di qualsiasi genere e tipo (o titolo parzialmente esemplificativo: Videomix, Palmox, iPod, Notebook, Tablet, Set Top Box, Videorecorder, ecc.);
- il diritto esclusivo di broadcast/diffondere il File, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, senza limiti di passaggi, (il marchio Rai International), analogico e (ovvero) diffuso o distribuito, sia direttamente che indirettamente, in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, in chiaro o nei sistemi condizionati da qualsivoglia sistema di codifica, con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia di trasmissione presente o di futura invenzione (wire, cavo, filo, satellite di ogni genere e tipo, ecc.: sia in analogico che in digitale);
- il diritto di utilizzare, nell'ambito di tutti gli strumenti contenuti di cui al precedente Art. 11 e al presente Art. 33 delle Disposizioni Partecipative, ogni applicazione interattiva, oggi esistente o di futura invenzione, che consenta la fruizione, totale o parziale, della ragione dell'Oggetto, ma di servizi multimediali di navigazione a contenuto informativo o pubblicitario, sia di servizi accessibili agli utenti attraverso la consultazione di antenelle.

Barra Film prende atto che le creatività degli autori di film, a fronte delle eventuali ritorsioni, si rivolgono di parte alla comunità della programmazione dei propri canali televisivi o su qualche altra diversa rete o piattaforma di telecomunicazione (cavo, etere, satellite, mobile services, ecc.) così come sopra disposti, potrebbero ottenere di maggiore valore e compensi che se i propri diritti fossero gestiti da società di gestione dei diritti o da società di distribuzione. Barra Film, inoltre, prende atto che i gestori di tali operatori dei prodotti non o piattaforme potrebbero ottenere di maggiore dei propri canali, canali o compensi, quale corrispettivo per i moderni servizi di telecomunicazione.

A questo riguardo, James Fife ricorda ed avverte che i progetti ambientali cancelati o ritardati sono risultati spesso di cattivo

ed integrale spettanza delle emittenti e/o dei gestori/operatori, a condizione che tali aspetti: (a) siano pagati ai gestori/operatori quale corrispettivo generale e indiretto per i servizi di ribaltamento della titolarità o di parte della programmazione del canale televisivo (eventualmente anche nell'ambito di formule a d. "Base" di abbonamento) e che, quindi, non siano pagati dagli utenti finali ai gestori/operatori a titolo di corrispettivo specifico per la visione dell'Opera; (b) siano pagati alle emittenti televisive da identitaria e che, quindi, non siano pagati alle emittenti televisive, dai gestori/operatori e/o dagli utenti finali, a titolo di corrispettivo specifico per la distribuzione e per la visione dell'Opera.

Resti inteso, conseguentemente, che l'eventuale pagamento di parte degli utenti finali e/o dei gestori/operatori di cui sopra, dei predetti compensi, canoni, royalties e corrispettivi, non modificherà lo status di utilizzazione non a pagamento (free tv) degli sfiduciati di cui al precedente Art. 3.2 e al presente Art. 3.3 delle *Provvisi Disposizioni Particolari*.

3.4 (Diritto di utilizzazione *free* separato)

Sempre per effetto del *Provviso Casanova*, [redacted] ha acquisito, inoltre, il diritto di utilizzare in perpetuo e in tutto il mondo, senza scopo di lucro, anche tramite la rete internet e nei similari (ad esempio, UMTS, ecc.) - una piena facoltà di utilizzare formati non fissati o sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell'ambito della distribuzione / trasmissione / diffusione / disseminazione su qualsiasi canale distributivo, anche multimediale, sia on line che off line - brani scelti e/o sequenze / frammenti / disseminazione su qualsiasi canale distributivo, anche multimediale, sia on line che off line - brani scelti e/o sequenze del Film, in ogni sede, forma e modo, in ogni lingua e in tutto il mondo, nell'ambito delle attività da promozione che istituzionali, anche di carattere antologico, proprie e/o di società collegate, consociate, partecipate, controllate, indirettamente, non escludono né della possibilità di qualsiasi prodotto diverso dal Film.

3.1 (Prodotto nella coautorialità/condivisione della quota di proprietà e/o dei diritti e proventi netti della Casavento)

Per effetto del *Provviso Casavento*, Rai Casavento diviene inoltre titolare, di un diritto di produzione ai fini della acquisizione della quota di proprietà e/o dei diritti e proventi netti di Bianco Film.

Al fine dell'esercizio di detta produzione, Bianco Film si obbliga, ove intendesse alienare, in tutto o in parte, la propria quota di proprietà e/o vendere/cedere tutti o alcuni dei diritti e proventi netti di sua titolarità, ovvero nel caso in cui ricevesse da terzi proposte di acquisizione di tale quota e/o di tali diritti e proventi netti, ad interpretare prioritariamente [redacted] che avrà la facoltà, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla ricezione della proposta scritta di [redacted] contenente le relative condizioni economiche e normative, di acquisire la quota di proprietà e/o i diritti e proventi netti della stessa [redacted] con preferenza, a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi terzo.

Durante il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, in caso di rinvio all'accoglimento da parte di [redacted] della proposta scritta di [redacted], quest'ultima potrà liberamente alienare la propria quota e/o i propri diritti e proventi netti a terzi alle stesse condizioni proposte a [redacted] ovvero a condizioni diverse purché non migliori per i terzi stessi rispetto a quelle precedentemente offerte a [redacted].

3.6 (Prima negoziazione e affetto relativo sull'opera cinematografica di Sergio Rubini)

Sempre per effetto del *Provviso Casavento* e solo nell'eventualità in cui [redacted] si trovasse a detenere i relativi diritti, Rai Casavento diviene altresì titolare, di un diritto di prima negoziazione e di ultimo rifiuto, ai fini del proseguimento e/o della produzione successiva della cinematografica opera cinematografica che dovesse essere realizzata da [redacted] - e/o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo - per il soggetto e/o la sceneggiatura e/o la regia di Sergio Rubini.

Tale diritto di prima negoziazione e ultimo rifiuto viene così disciplinato:

- [redacted] sarà tenuta ad interpellare prioritariamente e per iscritto [redacted] onde procedere, nei successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica dell'interpellato, alla negoziazione di uno specifico accordo avente ad oggetto il proseguimento e/o la produzione successiva della predetta successiva opera di Sergio Rubini;
- entro i suddetti 30 (trenta) giorni dal primo interpellato, [redacted] sarà tenuta a formalizzare un'apposita offerta scritta, contenente tutte le essenziali condizioni economiche e normative (di seguito denominata "offerta definitiva"). Qualora Rai Casavento non comunicasse per iscritto la propria accettazione della sopra menzionata offerta entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla scadenza della predetta termine di 30 (trenta) giorni, [redacted] sarà libera di negoziare con terzi alle medesime condizioni indicate nell'offerta definitiva o a condizioni che siano per esso di miglior favore;
- nel caso in cui [redacted], per effetto delle iniziative di cui sopra, dovesse ricevere da terzi offerte che siano per esso di miglior favore, ovvero offerte che siano equivalenti all'offerta definitiva sottoposta a [redacted], lo stesso sarà comunque obbligato a sottoporre tempestivamente tali offerte a [redacted] che, nell'esercizio del diritto di ultimo rifiuto, avrà 15 (quindici) giorni lavorativi di tempo per adeguarsi con preferenza rispetto ai terzi.

3.1 (Facoltà di realizzazione di "special")

Per effetto del *Provviso Casavento*, Rai Casavento acquisisce, ex tunc, la facoltà di realizzare, a proprio costo e spese, direttamente o tramite società produttrice di proprio fiducia, in qualsiasi momento e anche durante le riprese del Film, uno o più "special" o backstage o making of della Produzione (di seguito collettivamente definiti anche come gli "special"). Nel caso in cui Rai Casavento intendesse realizzare della detta facoltà, a [redacted] viene da tunc riconosciuta una preferenza in ordine alla realizzazione successiva degli "special".

In caso di realizzazione degli "special" [redacted] diviene, ex tunc, e comunque durante il momento della realizzazione degli "special" stesso, titolare esclusivo ed in perpetuo, in tutto il mondo, con ogni più ampia facoltà di sussistenza, del 100% di tutti i relativi diritti di utilizzazione economica, e dei relativi proventi netti, in tutte le sedi, forme e modi di cui al precedente art. 3.1 delle *Provvisi Disposizioni Particolari*.

Al fine di garantire a [redacted] la detta facoltà, nonché l'esercizio dei medesimi diritti di utilizzazione economica, [redacted] si obbliga ad acquisire dagli autori del Film, nel rispetto, dagli interpreti e, in generale, da chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione del Film - nell'ambito dei contratti che andrà a stipulare per l'acquisizione dei diritti d'autore e delle prestazioni attinenti di tutti i soggetti sopra sopra indicati - ogni più ampia dichiarazione liberatoria in merito, dalle quali risulti

approssimativa, tra l'altro, che (i) essi si obbligano al segreto, senza ulteriori corrispettivi relativi a quanto previsto nei contratti stipulati con Bienco Film, oggi a qualsivoglia protezione che dovesse essere loro richiesta da [redacted] e/o dai suoi aventi causa, né fini della realizzazione degli "speciali"; (ii) essi non avevano nulla a pretendere da [redacted] ma, ciò dai suoi aventi causa, in ordine alla realizzazione e all'utilizzazione economica degli eventuali "speciali", con particolare riferimento all'utilizzazione della loro immagine, della loro voce, del loro nome e, in generale, delle loro prestazioni - ivi incluse le interviste - rese ai fini della realizzazione degli "speciali" stessi.

Bienco Film si obbliga a mantenere e a tenere indenne Rai Cinema, da ogni e qualsivoglia difficoltà che arising e/o contestazione o rivendicazione, avvenuta a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede - sia giudiziaria che stragiudiziaria - dei soggetti di cui al precedente comma del presente art. 3.7, e/o dei terzi, in relazione al legittimo esercizio da parte di Rai Cinema, e/o dei suoi aventi causa, dei diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento scelti a quest'ultima ai sensi di tutto quanto qui disposto.

Fermo restando la facoltà di Rai Cinema di cui al precedente comma del presente art. 3.7, le Parti, peraltro, potranno concordare di procedere congiuntamente, a condizioni da determinarsi di comune accordo, alla realizzazione degli "speciali".

4.1 (Distribuzione cinematografica in Italia e commercial video in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino)

Rai Cinema avrà diritto ad essere preferito rispetto ad qualsiasi terzo, a parità di condizioni economiche, in ordine alla distribuzione in sede cinematografica e lungo e commercial video in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

4.1 (Distribuzione divisa sulle altre sedi nel Territorio Italiano)

Le modalità della distribuzione del Film nel Territorio Italiano, in tutte le altre sedi, forme e modi, fermo restando la concessione esclusiva in favore di Rai Cinema dei diritti di cui al precedente Art. 3.2 e 3.3 delle Presenti Disposizioni Particolari, verranno successivamente concordate dalle Parti, sulla base di equitativi e equi accordi da negoziarsi in buona fede.

Resta in ogni caso inteso che i diritti di utilizzazione e sfruttamento in sede di commercializzazione al pubblico a pagamento o di accesso a disposizione del pubblico a pagamento (c.d. Pay Television - ed esemplificativamente: Pay TV, Pay Per View, Video On Demand, Near Video On Demand, Canal tematico, TV interattiva, Web TV, Webcasting, Streaming Video etc.) saranno concessi in licenza da Rai Cinema anche per conto di Bienco Film, fermo restando che Rai Cinema non avrà diritto a trattenere proventi e che la quota Rai Cinema sarà, intero a rimborso a Bienco Film la quota di spartenza di quest'ultima dei corrispettivi che saranno ottenuti entro e non oltre a 30 (trenta) giorni dal loro incasso, previo fatturazione da parte di Bienco Film.

4.3 (Distribuzione internazionale)

Le modalità della distribuzione internazionale del Film saranno concordate dalle Parti sulla base di un equitativo e equo accordo da negoziarsi in buona fede.

4.4 (Diritto di c.d. "Buy Out" di Rai Cinema)

Al momento in cui avviene la facoltà di procedura, anche separatamente, senza limitazione alcuna a trattative negoziali volte alla eventuale conclusione con tempi pari di accordi di cessare e/o concessione o distribuzione o preceduti. Resta sì da ora inteso che i proventi derivanti dalle eventuali cessioni o concessioni o preceduti o distribuzioni a terzi, saranno ripartiti tra le Parti in ragione delle rispettive quote di proprietà del Film.

A tal fine, la Parte che avrà condotto la trattativa sarà tenuta a comunicare all'altra, per iscritto, le condizioni essenziali del possibile accordo con il terzo e quest'ultima - fatto salvo il c.d. diritto di "buy out" di [redacted] e/o di cui appresso - avrà un congruo tempo a disposizione, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della proposta, per proporre offerte migliorative.

Ovvero per formulare motivati e ragionevoli obiezioni alla conclusione dell'accordo con il terzo. Dovendo il suddetto termine, in assenza di offerte migliorative ovvero di almeno ragionevoli motivi, la parte sua potrà opporsi alla formalizzazione dell'accordo con il terzo. Resta inteso altresì che la parte che avrà condotto la trattativa non avrà diritto a trattenere proventi o concessioni. Rai Cinema diviene titolare, inoltre, di un c.d. diritto di "buy out", consistente nella facoltà potestativa di Rai Cinema di formalizzare l'accordo di cessare e/o concessione o distribuzione o preceduti, sottoposto da Bienco Film ai sensi di quanto dovuto al

presente Art. 3.5 delle Presenti Disposizioni Particolari, alle medesime condizioni economiche e alternative offerte dal terzo, così come indicate nella comunicazione scritta costituita a Rai Cinema da Bienco Film e relativamente alla sola quota di attributi di quest'ultima, in sostituzione e con assoluto preferenza rispetto al terzo, sulla potestà cooptare a tale sostituzione e preferenza, per

qualsivoglia ragione, motivo, causa o titolo. Bienco Film o lo stesso terzo. Al fine dell'esercizio del detto diritto di "buy out", Rai Cinema dovrà notificare per iscritto a Bienco Film nel suddetto termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di Bienco Film contenente gli elementi essenziali dell'offerta del terzo - la propria intenzione di avvalersi di tale diritto potestativo a Bienco Film - ver. obbligate ad adeguarsi e, conseguentemente, a formalizzare con [redacted] il relativo contratto.

1) Motivato alla Sua il 20 Ottobre 2009 ore 12
prot. 60996 (Atto del 5-12-2008 reg. U.B. di
Frascati il 16-10-2009 al n. 5374 Serie 3) ed
annunciato in data 12-11-2009 mediante lettera

di precisazione Titolo Fulvi.

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione nel P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. dell'atto che procede con il quale relativamente al soggetto cinematografico dal titolo provvisorio "Rubini 2009", nonché al realizzando Film dal titolo provvisorio "Rubini 2009".

Il sig. Sergio Rubini nato a Grima [redacted] e domiciliato in Roma [redacted]
C.F. [redacted] in qualità di co-autore del soggetto cinematografico dal titolo provvisorio "Rubini 2009".

costa

alle [redacted] in persona del suo amministratore unico signor [redacted] con sede in Roma, via [redacted] partita IVA e C.F. [redacted] che acquista, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, in esclusiva ed in perpetuo, per il mondo intero, in ogni sede, forma e modo realizzabile, in qualsiasi lingua e formato, con facoltà di sublicenziare:

tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento economico di sua spettanza sul soggetto di cui sopra, nonché sul realizzando Film dal titolo provvisorio "Rubini 2009", senza alcuna fissità di tempo, di ambito territoriale e di modalità di utilizzazione.

Il sig. Rubini inoltre dichiara e garantisce di essere unico autore, unitamente ai signori Carla Cavalloni e Domenico Starone, del soggetto di cui sopra.

Il corrispettivo, per la cessione di cui sopra, globale e definitivo, viene concordato nella somma complessiva ed onnicomprensiva di Euro 11.000,00 più IVA e al lordo delle ritenute di legge.

1) Nota firmata alla Siae il 20 Ottobre 2009 ore 12 prot. 60997 (Atto datato 5-12-2008 reg. A.B. di Frascati il 16-10-2009 al n. 5379 Serie 3) ed annotato in data 12-11-2009 riceviamo lettera di precisazione Titolo Fulvi.

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione nel P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. dell'atto che procede con il quale relativamente alla sceneggiatura cinematografica dal titolo provvisorio "Rubini 2009", nonché al realizzando Film dal titolo provvisorio "Rubini 2009".

Il sig. Sergio Rubini (Viale Morgana 19 ROMA C.F. 02920839731E32127 in qualità di co-autore della sceneggiatura cinematografica dal titolo provvisorio "Rubini 2009"

cede

alla [redacted], in persona del suo amministratore unico signora Donatella Bortì, con sede in Roma, via [redacted] partita IVA e C.F. [redacted] che acquista, per sé e per i suoi aventi causa e qualsiasi titolo, in esclusiva ed in perpetuo, per il mondo intero, in ogni sede forma e modo realizzabile, in qualsiasi lingua e formato, con facoltà di sublicenza

tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento economico di una spettacolo nella sceneggiatura di cui sopra, nonché sul realizzando Film dal titolo provvisorio "Rubini 2009", senza alcun limite di tempo, di ambito territoriale e di modalità di utilizzazione.

Il corrispettivo, per la concessione di cui sopra, globale e forfetario, viene concordato nella somma complessiva ed onnicomprensiva di Euro 30.000,00 più IVA e al lordo delle ritenute di legge.

iv) Notificato alla Siae il 20 Ottobre 2009 ore 18 prod. 60998 (Atto datato 5-12-2008 rogato V.E. di Franceschi, il 16-10-2009 al n. 5386 Serie 3) ed annotato in data 12-11-2009 ricevuta lettera di prescrizione titolo Rubini.

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione del P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. dell'atto che precede ora il quale relativamente al soggetto cinematografico dal titolo provvisorio "Rubini 2009", nonché al realizzando Film dal titolo provvisorio "Rubini 2009".

La signora Carla Angela Cavalluzzi nata a [redacted] il 11 marzo 1976 e residente a Genova [redacted] Via [redacted] e domiciliata in [redacted] + C.F. [redacted] in qualità di co-autrice del soggetto cinematografico dal titolo provvisorio "Rubini 2009"

cede

alla [redacted], in persona del suo amministratore unico signora Donatella Bortì, con sede in Roma, via [redacted] partita IVA e C.F. 0 [redacted] che acquista, per sé e per i suoi aventi causa e qualsiasi titolo, in esclusiva ed in perpetuo, per il mondo intero, in ogni sede forma e modo realizzabile, in qualsiasi lingua e formato, con facoltà di sublicenza

tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento economico di suo spettro sul soggetto di cui sopra, nonché sul realizzato Film dal titolo provvisorio "Rubini 2009", senza alcun limite di tempo, di ambito territoriale e di modalità di utilizzazione.

La sign. Cavalluzzi inoltre dichiara e garantisce di essere unica erede, ereditiera al signori Domenico Stanone e Sergio Rubini, del soggetto di cui sopra.

Il corrispettivo, per la cessione di cui sopra, globale e forfettario, viene concordato nella somma complessiva ed onnicomprensiva di Euro 5.000,00 più IVA e al lordo delle ritenute di legge.

*v) Notificato allo Sme il 20 Ottobre 2009 ore 12
prot. 60999 (Atto datato 5-12-2008 rog. U.E. di
Firenze, il 16-10-2009 al n. 5388 Serie 3) ed
annotato in data 12-11-2009 ricevimento lettera
di presentazione titolo Fidej.*

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tratto dalla S.L.A.E. dell'atto che precede con il quale relativamente alla sceneggiatura cinematografica dal titolo provvisorio "Rubini 2009", nonché al realizzato Film dal titolo provvisorio "Rubini 2009".

La signora Carla Angela Cavalluzzi, nata [redacted] C.F. [redacted]
in qualità di co-autrice della sceneggiatura cinematografica dal titolo provvisorio "Rubini 2009".

code

alla [redacted], in persona del suo amministratore unico signora [redacted], con sede in Roma,
via [redacted], partita IVA e C.F. [redacted] che acquista, per sé e per i suoi eredi o per qualsiasi
titolo, in esclusiva ed in perpetuo, per il mondo intero, in ogni sede, forma e modo realizzabile, in qualsiasi
lingua e formato, con facoltà di sublicenza.

tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento economico di suo spettro sulla sceneggiatura di cui
sopra, nonché sul realizzato Film dal titolo provvisorio "Rubini 2009", senza alcun limite di tempo, di
ambito territoriale e di modalità di utilizzazione.

Il corrispettivo, per la cessione di cui sopra, globale e forfettario, viene concordato nella somma complessiva
ed onnicomprensiva di Euro 25.000,00 più IVA e al lordo delle ritenute di legge.

v) Notificato alla Siae il 20 Ottobre 2009 ore 12
prot. 61000 (Atto datato 5-12-2008 reg. a U.B. di
Firenze il 16-10-2009 al n. 5393 Serie 3)
ed annotato in data 12-11-2009 ricevuta
lettera di precisazione titolo film.

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la inserzione nel P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. dell'atto che precede ma è quale
volontariamente al soggetto cinematografico dal titolo provvisorio "Rubini 2009", nonché al realizzando
film dal titolo provvisorio "Rubini 2009".

Il sig. Domenico Sartori nato a Saviano (Na) il 15/2/1943 e residente in Roma Via d. [redacted]
C.F. [redacted] in qualità di co-autore del soggetto cinematografico dal titolo provvisorio
"Rubini 2009".

code

Il [redacted] in persona del suo apocrisografo unico signor Donatella Boni, con sede in Roma,
Via [redacted], partita IVA e C.F. [redacted] Treccine, per sé e per i suoi avversi senza qualsiasi
riserva, in esclusiva ed in perpetuo, per il mondo intero, in ogni sede, forma e modo realizzabile, in qualsiasi
lingua e formato, con facoltà di pubblicazione.

tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento economico di cui spettano sul soggetto di cui sopra,
così come sul realizzando film dal titolo provvisorio "Rubini 2009", senza alcun limite di tempo, di ambito
territoriale e di modalità di utilizzazione.

Il sig. Sartori inoltre dichiara e garantisce di essere unico autore, autore unico al signor Coda Cinematografica
Sergio Rubini, del soggetto di cui sopra.

Il corrispettivo, per la cessione di cui sopra, globale e forfettario, viene concordato nella somma complessiva
ed onnicomprensiva di Euro 30.000,00 più IVA e al lordo delle ritenute di legge.

vi) Notificato alla Siae il 20 Ottobre 2009 ore 12 prot.
61001 (Atto datato 5-12-2008 reg. a U.B. di Firenze
il 16-10-2009 al n. 5395 Serie 3) ed annotato
in data 12-11-2009 ricevuta lettera di precisazione

titolo film.

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione del P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. dell'atto che procede con il quale subentrando alla sceneggiatura cinematografica del titolo provvisorio "Rubini 2009", nonché al conferimento Film dal titolo provvisorio "Rubini 2009".

Il sig. Domenico Stamone nato a Sarinno (Na) il 15/2/1943 e residente in Roma V [redacted]
C.F. S. [redacted] in qualità di co-autore della sceneggiatura cinematografica del titolo provvisorio "Rubini 2009".



allo [redacted] in persona del suo amministratore unico [redacted], con sede in Roma, via [redacted], partita IVA e C.F. [redacted] che acquista, per sé e per i soci aventi quota a qualsiasi titolo, in esclusivo ed in perpetuo, per il mondo intero, in ogni sede dove è stato realizzabile, in qualsiasi lingua e formato, con facoltà di sublicenze

tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento economico di sua legittima sulla sceneggiatura di cui sopra, nonché sul conferimento Film dal titolo provvisorio "Rubini 2009", senza alcun limite di tempo, di ambito territoriale e di modalità di utilizzazione.

Il corrispettivo, per la somma di cui sopra, globale e forfettaria, viene concordato nella somma complessiva ed onnicomprensiva di Euro 47.000,00 più IVA e al lordo delle ritenute di legge.

viii) Motivando alla Serie il 18 Novembre 2009 ore 17.10 prot. 61012 (Atto datato 11-11-2009 reg. A.B. di Firenze il 16-11-2009 al n. 6056 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettua l'annotazione del soprasteso "Contratto di mandato di distribuzione cinematografica" perfezionato tra [redacted], con sede legale in Roma, Via [redacted], in persona della Dr.ssa Donatella Batti ("Bianca" o "Mandante") e F. [redacted] S.p.A., con sede in [redacted], n.12 - 00183, in persona dell'Amministratore Delegato Dr.ssa [redacted] (in avanti "Rai Cinema" o "Mandatario"), ai sensi del quale Bianca ha affidato, in ragione della propria quota dei diritti di seguito meglio precisati (48%), a [redacted], titolare della restante quota (52%), che ha accettato, un mandato lampadario, senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, ai fini della distribuzione di tali diritti del film lungometraggio a primario sfruttamento cinematografico di nazionalità italiana, del titolo provvisorio "L'UOMO NERO", sulla base del soggetto originale e della sceneggiatura di Domenico Stamone, Carlo Cavalluzzi e Sergio Rubini e per la regia dello stesso Sergio Rubini (di seguito anche "Opera" o "Film"), nei territori di Italia,



Città del Vaticano e Repubblica di San Marino ("Territorio")

Il presente Mandato si intende conferito anche nell'interesse della Mandataria ai sensi dell'Art. 1723, secondo comma, Cod. Civ.

Rai Cinema provvederà ad affidare la distribuzione del Film, tramite submandato, alla OT Distribution S.r.l., senza necessità di ulteriori approvazioni da parte della Mandante, che espressamente dichiara di approvare, ora per allora, il conferimento di detto submandato.

Al sensi e per gli effetti del presente accordo, per Diritti si intende far riferimento ai:

1. 100% (cento per cento) dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico dell'Opera e del relativo materiale di corredo (es: trailer, backstage, making of, ecc.) per la c.d. sede cinematografica (es: theatrical, non theatrical, public video), ossia tutti i diritti esclusivi di rappresentazione, proiezione e comunicazione del Film ad un pubblico presente in una sala cinematografica istituzionale, comprese le c.d. aeree estive, i circuiti d'essai e quelle minori, e/o, comunque, in un locale o in uno spazio pubblico o aperto al pubblico che sia adibito, permanentemente o anche solo occasionalmente, alla pubblica rappresentazione di spettacoli cinematografici, sia con ingresso a pagamento che non a pagamento, anche nell'ambito di rassegne, retrospettive e simili eventi, nonché a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, mediante qualsivoglia sistema di comunicazione/proiezione/rappresentazione, anche digitale, oggi esistente e/o di futura invenzione. (N include la tecnologia di comunicazione via cavo/fibra/satellite (c.d. E-Cinema), in lingua italiana, nel Territorio;
2. 100% (cento per cento) dei cd. diritti di utilizzazione economica in sede ed. ancillare, ossia di proiezione dell'Opera ad un pubblico presente costituito dai passeggeri di navi o aerei battenti bandiera italiana, indifferente alla mezzo ed tecnologia utilizzati e della circostanza che questi ultimi abbiano o meno pagato un corrispettivo specifico per la visione della stessa.

Il Mandato ha la durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di prima proiezione pubblica nelle sale cinematografiche italiane del Film, che dovrà avvenire orientativamente entro la data del 04/12/2009 e si rinnoverà tacitamente di 36 (trentasei) mesi in 36 (trentasei) mesi sino a quando Rai Cinema non avrà recuperato per intero i costi di copie e lancio ai sensi delle disposizioni che seguono.

Rai Cinema avrà diritto a trattenere, quale compenso di distribuzione, una provvigione pari al 25% (venticinque per cento) del fatturato di noleggio cinematografico del Film. Tale provvigione deve intendersi comprensiva di ogni eventuale sub provvigione riconosciuta da Rai Cinema alla sua submandataria OT Distribution Srl.

Al fine del presente contratto, per "fatturato di noleggio cinematografico" si intende l'incasso del film al botteghino (c.d.Box Office), al netto degli importi dedotti sulla base della legge, dei regolamenti e della contrattazione individuale e/o collettive (incasso degli esercenti le sale, quote di proventi destinati alla Sisa, tasse e imposte, ecc.).

Relativamente alla distribuzione del diritto in sede ancillare, la provvigione di Cinema sarà calcolata sul corrispettivo della licenza di tali diritti pattuito con la compagnia aerea/navale.

Le Parti concordano sin da ora che i costi di copie e lancio cinematografico del Film saranno sostenuti integralmente da [redacted], la quale, nel pieno rispetto degli eventuali obblighi di investimento minimo di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, avrà la discrezionalità di determinare l'ammontare dei costi di distribuzione da sostenere, tenuto conto delle effettive potenzialità commerciali del Film, così come la modalità e strategie della distribuzione medesima.

Una volta determinato l'importo da investire, [redacted] e/o sua sub-mandataria invierà copia del Piano di Copie e Lancio alla Mandante, per opportuna conoscenza e presa visione.

In considerazione del fatto che i costi di distribuzione del Film saranno sostenuti integralmente da Rai Cinema, la Mandante avrà diritto di recuperare detti costi, in prima battuta, con il 100% (cento per cento) dei proventi cinematografici, dedotta la provvigione.

[redacted] avrà altresì facoltà di recuperare la totalità dei costi di distribuzione anticipati con il 100% (cento per cento) della quota produzione del premio di qualità e con il 100% (cento per cento) degli incentivi alla produzione di cui all'art. 10 del D. Lgs. 28/2004 (cd. contributi governativi), laddove disponibili, che si intendono a tel. fine ceduti in garanzia, compatibilmente con il rispetto della normativa statale in materia di opere cinematografiche finanziate dallo Stato.

Eventuali costi non recuperati alla scadenza del presente Mandato resteranno a totale carico di [redacted], senza possibilità di addebito alcuno alla Mandante, fermo restando, in tale ipotesi, il rinnovo automatico del presente Contratto.

In via successiva al recupero da parte della Mandante dei costi della distribuzione, gli eventuali successivi proventi cinematografici, al netto della provvigione di distribuzione, saranno ripartiti tra le Parti secondo le rispettive quote (ossia 52% Rai Cinema e 48% Bianca), fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di opere cinematografiche finanziate dallo Stato.

ix) Modificato alla Sua il 27 Novembre 2009 ore 18,45
prot. 64053 (Atto datato 23-11-2009 reg. a A. 6.
di Franchi il 16-11-2009 al n. 6880 Serie 3)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

A fronte del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi comunque dovuti al Soggetto Beneficiario del presente contratto ed in specie a garanzia dell'integrale e puntuale rimborso del contributo, in relazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 5 del decreto, nonché del rimborso di ogni spesa, - ivi compresa quella prevista nell'art. 5 del presente contratto e l'importo di contributi assistenziali e previdenziali di qualsiasi genere e natura, di imposte e tasse, ecc., che, in mancanza di pagamento da parte del Soggetto Beneficiario, il Soggetto Gestore dovesse, a suo insindacabile giudizio, di soddisfare in sua vece - e comunque a garanzia di qualunque somma di cui il Soggetto Gestore risulterà creditore in dipendenza del contributo di cui al presente atto, la società [redacted] nella sua qualità di Soggetto Beneficiario

in d'ora al Ministero, per conto dello Stato ed a scopo di garanzia, dopo il recupero della quota di costo industriale del film a carico della società, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del film intitolato "L'UOMO NERO" pari al 27,72% (ventisei e 72/100 per cento) rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso ed il costo industriale del film determinato, in via provvisoria, in base al costo indicato nell'istanza di contributo, fino alla concorrenza di euro 1.450.000,00 (un milione e quattrocentoquarantamila/00). Ai fini della restituzione, la quota di titolarità sarà calcolata in via definitiva in base al costo industriale del film definito in sede di consuntivo.

La titolarità dei diritti ceduti verrà meno dopo che il Soggetto Beneficiario avrà provveduto al totale rimborso del contributo percepito.

Al Soggetto Beneficiario viene però attribuito l'esercizio della quota dei diritti di sfruttamento ceduta in garanzia al fine di corrispondere allo Stato quanto di sua spettanza.

Qualora entro 5 (cinque) anni dalla data della prima erogazione del contributo, i proventi netti derivanti dai diritti di sfruttamento di spettanza dello Stato non fossero versati dal Soggetto

Beneficiario al Soggetto Gestore per un importo almeno pari ad euro 436.000,00 (quattrocentotrentacinquemila/00), o al minor importo che dovesse risultare in sede di consuntivo, che rappresenta la percentuale minima del 30% prevista dall'art. 4, comma 7, del decreto, recitando ferma la facoltà del Soggetto Beneficiario di provvedere con mezzi propri al versamento della quota necessaria al raggiungimento del predetto 30% la società BIANCATILUX S.r.l. quale Soggetto Beneficiario

cade

fin d'ora al Ministero, per conto dello Stato, la titolarità della totalità dei diritti ed dei proventi di sfruttamento disponibili del film "L'UOMO NERO", derivanti dalla quota di proprietà della stessa, fino alla concorrenza di quanto erogato e per un periodo di 1 (cinque) anni.

Tale titolarità sarà esercitata dallo Stato mediante affidamento della gestione dei diritti al sensi di quanto stabilito dall'art.18 del decreto legge 10 gennaio 2006, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 63.

A puro titolo esemplificativo e non tassativo si precisano i proventi connessi ai diritti di sfruttamento previsti dalla normativa vigente:

- a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;
- b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica, compresi i diritti per la trasmissione in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free - tv, pay - tv o con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione), mediante home - video, D.V.D., nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro;
- c) i proventi di qualsiasi genere e natura spettanti al Soggetto beneficiario, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del film quanto per effetto di provvidenze di legge collegate alla produzione del film stesso, e cioè:

- il totale importo dei proventi di noleggio cinematografici, che saranno versati dalla sede di produzione e dalla nave ad aeromobili battenti bandiera italiana, al netto della percentuale di distribuzione

- il totale importo dei contributi governativi da assegnarsi al soggetto beneficiario giusti quanto previsto

Dopo n. 28 del 20/1/2004 e dal decreto

- il totale importo dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendono, a titolo esemplificativo e non tassativo, e quindi senza esclusione, di qualsiasi altro mezzo non compreso e non indicato:

- lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane e straniere senza limitazioni;

- lo sfruttamento mediante riproduzione e commercio di video cassette "Home video" e D.V.D.,

- lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero via cavo (cabile);
- lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissivo, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.

Quanto sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali, e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, ecc.) da parte degli utenti;

- il diritto di acquisibilità per lo sfruttamento del film ed il relativo ricavo delle cessioni dei diritti di sfruttamento cinematografico ed in sede televisiva così come sopra specificati in tutti i paesi esteri;

- tutto il materiale, relativo al film intitolato "L'UOMO NERO" e quindi, tra l'altro, in particolare, il negativo scena del film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche integrative;

NOTIFICATO ALLA S.A.E. IL 10 NOVEMBRE 2010 ORE 11,00 PROT 61627
(ATTO DATATO 8/7/2010 REG A.A.E. DI ROMA 3 IL 14/10/2010 AL N.
13857 SERIE 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Al P.R.C. esistente presso la S.A.E. in Roma dell'atto che precede, in forma del quale

R. [REDACTED] S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Adriana n.12 - 00193 (il "Licenziante"), titolare dei diritti di sfruttamento economico qui negoziati dei film dei titoli "Alto la testa", "Comunisti", "Dieci inverni", "Io, Don Giovanni", "Morgueville", "Lo spazio bianco", "Tre di donne & altri nati", "L'uomo nero" (il "Film"). ha concesso e trasferito a [REDACTED] S.p.A. con sede in Roma, Largo del Nazario n. 8 (il "Licenziatario") che ha assunto ad acquisto

in esclusiva con tecnica digitale terrestre (c.d. DTT) e in non esclusiva e limitatamente alla trasmissione simultanea della trasmissione primaria via DTT con riferimento alle piattaforme IPTV, Internet e Wireless e, con riferimento alla trasmissione su terminali mobili, anche in modalità non simultanea (compresa con esplicita esclusione della piattaforma satellitare), i diritti Pay TV, intendendosi come tali i diritti di trasmissione del Film con tecnologia digitale terrestre (ivi compresa l'alta definizione o HD) in modalità sia Basic Pay TV, sia Premium Pay TV, con trasmissione simultanea su tutte le piattaforme disponibili (in via esemplificativa, e pertanto non tassativa, via etere, cavo, Wireless IPTV o/o Internet), con la sola esclusione della piattaforma satellitare, utilizzando qualsiasi tecnologia e strumento tecnico terrestre o spaziale di trasmissione e ricezione attualmente conosciuto o inventato in futuro, ed in particolare con il termine Basic Pay TV, si intende un'offerta industriale di canali di base generalisti o/o tematici (c.d. pacchetto "basic") che dovrà essere necessariamente sottoscritta dall'utente prima di poter accedere ad altre offerte o/o canali specifici - premium - ricevibili mediante decodificatore con accesso a pagamento e con selezione di dati programmi o/o canali specifici o c.d. premium, mentre con il termine Premium Pay TV si intende un servizio a pagamento che preveda un abbonamento ulteriore rispetto al pacchetto basic per accedere a programmi o/o canali premium ricevibili mediante decodificatore, abbonandosi al quale servizio l'utente può ricevere pacchetti di dati programmi o/o canali premium prestabiliti dal gestore del servizio, previo pagamento del relativo canone. Ai fini del Contratto, la Pay TV comprende lo sfruttamento con qualsiasi modalità di fruizione che preveda un abbonamento su base periodica per la visione di più programmi, singolarmente o come parte di un servizio/canale, ivi comprese le modalità Subscription Video On Demand ("SVOD"). I diritti Pay TV di cui sopra si intendono nel territorio italiano comprensivo di San Marino e Città del Vaticano ("Territorio"), per il Periodo di Licenza e a fronte di uno specifico corrispettivo per un numero 30 (trenta) di Exhibition Days.

Il Licenziatario, con l'atto che precede, diventa titolare dei diritti sopra elencati per gli anni e i passaggi concordati.

qualunque sistema di codifica del segnale che ne consenta l'accesso, su qualsiasi piattaforma e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologico e/o protocollo di comunicazione oggi esistenti e/o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo: tramite comunicazione al pubblico, e/o senza a disposizione del pubblico via cavo, radio o digitale in banda o a tecnologia wireless di ogni genere e tipo, MMIO, satelliti di ogni genere e tipo, cavi e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e infrastrutture di ogni e genere etipa, analogico, digitale, broadcast, multicast, fibra ottica, doppio telefonico, T-DS, DVB-T, DVB-R, DVB-S, Ad-hoc, Private, Prox, TV, Video-on-demand, ecc.); in forma analogica o digitale, sia in analogico che in digitale, su qualunque tipologia di canale (predefinita, dedicata, ecc.); suibile tramite qualunque tipologia di mezzo fisico/telematico, anche multimediale, sia fisico che mobile (e. g. feste sacramento esemplificativo: televisioni, Set-top box, Videocassette, Videodischi, Palmari, iPod, iPods, Personal Computers, etc.), compresa quindi anche la cd. Mobile TV, sia con modalità trasmissioni multimediali che con tecnologie unimediali, in include tutte le trasmissioni in via cavo e/o via satellite e/o, comunque, via etere.

ii) **Cinematografia**: diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico del film per la cd. sola cinematografia (ex. teatrali, non teatrali, public video, Sign, Home, Airflow ecc.), ossia tutti i diritti relativi all' rappresentazione, proiezione e comunicazione del film ad un pubblico presente in una sala cinematografica istituzionale, compresa la cd. arena estiva, i circuiti d'essai e quelle minori, e/o, comunque, in un locale o in uno spazio pubblico o aperto al pubblico che sia adatto, permanentemente o anche solo occasionalmente, alla pubblica rappresentazione di spettacoli cinematografici, sia con ingresso a pagamento che con o pagamento, anche nell'ambito di rassegna, retrospettive e simili eventi, nonché a bordo di mezzi ad armatori battenti bandiera italiana, mediante qualunque sistema di comunicazione/proiezione/ rappresentazione, anche digitale, ogni sistema e/o di futura invenzione; vi include le tecnologie di comunicazione via cavo/fibra/satellite (cd. F-cinema).

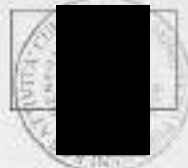
iii) **Radiotelevisivi**: tutti i diritti esclusivi di riproduzione, riproposizione e messa in circolazione per la distribuzione, la vendita, il noleggio ed il prestito di supporti fisici di qualsiasi tipo e natura, oggi esistenti o di futura invenzione, incorporanti il film, sia in formato analogico che digitale, anche in una sola versione (a titolo meramente esemplificativo: video cassette, video disk, hard laser, DVD, DVD, Blu-ray, HD-DVD, CD, CD-ROM, Memory Card, ecc.); vi include i supporti denominati "Time" (ovvero supporti incorporanti l'opera in formato digitale che ne consentano la visione per un periodo limitato di tempo a partire dalla loro prima lettura e/o apertura), tramite qualsiasi canale distributivo (ovvero, sell-through, ovvero anche in abbinamento editoriale o quotidiano/periodico, libero, door to door, grande distribuzione, mailing, on line, distribuzione, vendita per corrispondenza, ecc.) per la retezione, anche nell'ambito di locali commerciali, non istituzionali, istituzionali pubblici, ecc., su qualsiasi schermo / monitor / display fisso e portatile, utilizzando qualunque tecnologia e/o sistema tecnico di lettura ottica che sia idoneo a duplicare e riprodurre su un display immagini o filmati incorporati in un supporto fisico.

iv) **Radiotelevisivi**: tutti i diritti di utilizzazione economica in sede radiotelevisiva, a pagamento o non a pagamento, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologico attualmente esistenti e/o di futura invenzione, in forma codificata o non codificata, anche se richiesta individualmente, in relazione agli diritti di comunicazione "on line", in qualsiasi con il trattamento primario, su qualsiasi piattaforma e con qualsiasi modalità e/o sistema di accesso (ad esempio "audio-on-demand"), senza alcuna limitazione tecnologica.

v) **Internet / New Media**: il diritto di sfruttamento del film mediante distribuzione, trasmissione, diffusione, distribuzione, la modalità downloading (a titolo esemplificativo: download to own, download to burn, download to rent, electronic sell-through, peer-to-peer download, etc.) ovvero streaming (sia internet che mobile), ovvero ciò che viene comunemente chiamato Internet o World Wide Web e/o tramite reti similari che utilizzino protocolli IP, e/o protocolli analoghi (vi include tutte le reti multimediali di computer tra loro collegati) attraverso qualsiasi mezzo, compresi

2) diritti esemplificativi a voce, lettera, il telefono, il filo, la fibra, ecc., in formato tale da consentire la visione completa del film su dispositivi video (compresi apparecchi televisivi, computer, palmari e qualsiasi terminale con linea che mobile), su richiesta e senza del resto limitazione, che sia offerta in conformità originale dell'opera stessa ovvero la sequenza della immagine che la rappresenta (in formato quindi esclusivamente lineare).

La sfruttamento dei diritti Internet / New Media sopra descritti è da intendere comunque a condizione che: a) l'accesso all'opera consenta agli internauti e/o telefoni che ne fruttano in soli dieci minuti esclusivamente all'interno del territorio di distribuzione ed la relativa fruizione possa avvenire solo alla lingua di riferimento stessa, in alternativa, in lingua originale con sottotitoli nella lingua del paese di distribuzione; in ogni caso, con esplicita indicazione della lingua italiana/ lingua franca o di altra lingua internazionale in lingua italiana/ russo; b) siano adottate adeguate misure di protezione dell'opera secondo i migliori standard tecnologici in uso nel settore, tali da impedire la distribuzione, la riproduzione, la duplicazione e/o l'alterazione non autorizzata dell'opera da parte degli utilizzatori finali.



I Diritti comprendono altresì, fatto salvo salvo il rispetto del diritto morale degli autori e previa specifica approvazione scritta in volta in volta da parte della Mandataria, la facoltà della Mandataria di effettuare/a autorizzare:

- a) la prima traduzione del titolo, il doppiaggio e/o sottotitolaggio esclusivamente nella lingua del Paese in cui il film viene distribuito con esplicita esclusione dell'apposizione di sottotitoli in italiano, la riproduzione del film, la comunicazione al pubblico del film, il diritto di distribuzione, di noleggio e di prestito del film, nonché adattamenti, riduzioni e tagli a fini del suo adattamento alle esigenze tecniche, di programmazione e comunque del migliore sfruttamento del diritto;
- b) l'abbinamento del film con messaggi pubblicitari esclusivamente in relazione alla relativa diffusione in sede televisiva, effettuando i necessari inserimenti nel rispetto della normativa vigente in tema di distribuzione;
- c) l'autorizzazione in tutte le lingue consecutive ai sensi del presente Mandato a far pronunciare e/o recitare, di brani e sequenze del film per un massimo di 2 (due) minuti, del relativo sottotitolare, dialoghi, slogan, riassunti, nomi e delle immagini dei registi, dei personaggi, degli artisti interpreti o degli altri partecipanti, delle scenografie, dei disegni e di ogni altro elemento costitutivo del film, delle musiche e del materiale fotografico del film;
- d) la presentazione del film a mercati e manifestazioni commerciali. Per quanto riguarda i Retrai le norme ufficiali e le disposizioni di carattere non commerciale, l'eventuale partecipazione del film sarà preventivamente concordata nelle Parti.

La Mandataria, nel dare esecuzione al presente Mandato, dovrà attenersi alle istruzioni impartite dalla Mandante, con particolare riferimento agli obblighi di chiusura ed ai crediti produttivi.

Con esplicita esclusione di qualsiasi altra sede, forma e modo di sfruttamento.

LINGUA: Doppiato nella lingua del Paese destinatario o in versione originale sottotitolata nella lingua del Paese destinatario con esplicita esclusione dell'uso della versione in lingua italiana o della versione in qualunque altra lingua con sottotitoli in italiano.

FORMATO: LINEARE

IN (TERRITORIO):

Tutta l'Italia

AD ESCLUSIONE DI:

- 1) ITALIA, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano, Principato di Monaco di Regia (S.G.R.), Svizzera di lingua italiana (seconda theatrical), MIRA, non si accordano trattare bandiera italiana.

La Mandataria dichiara di essere a conoscenza che [REDACTED] titolare la proprietà, con piena facoltà di subentrare, dei diritti di sfruttamento e sfruttamento economico del film, in lingua italiana, in telepromozione in qualsiasi forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico e tecnologico di trasmissione oggi esistenti e/o di futura invenzione nei territori indicati nel presente capoverso, in Italia la ricezione individuale collettiva e la trasmissione via satellite sono in tutti i paesi in cui è ricevibile il segnale di telecomunicazione DCS o via (p) interattiva con la diffusione in Italia, in lingua italiana, in quanto diversa da quella di tali Paesi, nonché nel compiere le trasmissioni effettuate dalle Parti Teatrali del (S) Radiotelevisione Italiana S.p.A. e da RAI International. In relazione a quanto sopra, la Mandataria, nel dare esecuzione al presente Mandato, non potrà porre in essere atti con i quali i terzi siano legittimati credere che il film sia verrà trasmesso via satellite in lingua italiana ad Torino.

PROVVISORI - 20% (pari percento) dei proventi lordi dovuti allo sfruttamento del film nel Territorio.

segue da pag. 143

Al fine di agevolare l'attività di gestione demandata a R.C., si invita codesta impresa di produzione:

- a voler informare tutti i soggetti eventuali casuali e/o finanziari del Film sia in Italia che all'estero dell'intervento trasferimento ex lege dei Diritti allo Stato mediante comunicazioni scritte da inviarsi per copia conoscenza a R.C. in qualità di gestore dei Diritti stessi;
- a voler fornire a R.C. copia dei rendiconti di sfruttamento Italia/estero del Film aggiornati alla PEC gestorediritti@pec.lucecinemat.it;

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

ANAGRAFICA	
NUM. ISCRIZIONE DATA TITOLO TIPOLOGIA OPERA	L9984 19-03-2003 MI PIACE LAVORARE (MOBBING) UNICA
PRODUTTORE	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	[REDACTED] 20.00 % ITALIA
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	[REDACTED] 29.00 % ITALIA
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	[REDACTED] 51.00 % -
NAZIONALITÀ	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 16/12/2004
CARATTERISTICHE	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2003 27-01-2003
REGIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA COMENCINI - ITALIA

SOGGETTO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA COMENCINI - ITALIA
SCENEGGIATURA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA COMENCINI - ITALIA
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	LUCA BIGAZZI - ITALIA
SCENOGRFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	PAOLA COMENCINI - ITALIA
MONTAGGIO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MASSIMO FIOCCHI - ITALIA
COMMENTO MUSICALE	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIANLUIGI TROVESI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIANNI COSCIA - ITALIA

DIFFUSIONE AL PUBBLICO	
NULLA OSTA N. DATA NULLA OSTA DURATA METRI DURATA MINUTI DATA PRIMA DIFFUSIONE MEZZO DI DIFFUSIONE	- - - - 08-02-2004 Cinema
CINETECA NAZIONALE	
PROTOCOLLO N. DATA PROTOCOLLO RESTAURO N. DATA RESTAURO	- - - -
PROVVEDIMENTI MINISTERO	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscrito in data 19/03/08 al N.

9984

TITOLO DEL FILM

Definitivo : *MI PIACE LAVORARE (MOBBING)*

Provvisorio : MOBBING

(1)
(2)

Produttori: [redacted] (58,59%) ("), ISTITUTO
* LOCE SPA (41,41%) ("")

*
ANNULASI
QUANTO
INTERINATO

Rappresentanti legali: [redacted] ("),
[redacted] ("")

Sedi Sociali: ROMA, [redacted] ("), [redacted] (*)
* [redacted] ("")

Nome e domicilio degli eventuali procuratori:

Capitali sociali:
Regista : FRANCESCA COMENCINI (ITALIA)

Autore del soggetto : FRANCESCA COMENCINI (ITALIA)

Autore della sceneggiatura : FRANCESCA COMENCINI

(ITALIA)

Autore del commento musicale :

(3)

Direttore della fotografia : LUCA BIGAZZI (ITALIA)

Autore della scenografia : PAOLA COMECINI
(ITALIA)

Autore del montaggio :

(3)

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 27 GENNAIO 2003

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa
dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Dir. Generale
per il Cinema con 535 del 07/02/2003.)

Dichiarazione di nazionalità della pellicola:
rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali
Dir. Gen. Cinema con nota prot. n. 55264 del 16/02/2004.
Lunghezza film: m.

Data di prima proiezione in pubblico: 8 FEBBRAIO 2004

al Cinema OFFICINENA di BOLOGNA

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotti per i ragazzi, riproduzione,
ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei
premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e
variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di falli-
mento, indicazioni previste dagli art. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, eventuali altri dati).

- (14) Il Ministero per i Beni e le Att. Cult., con nota
n. 535 del 7/2/03, ha comunicato che l'Istituto
Luca (V. Tuscolana 1055 Roma, legale rappres.
ANTONIO MORE') in accordo alla BIANCA FILM srl
con le seguenti quote: 58,58% BIANCA FILM srl, 41,41%

Istituto Luce spa.

- (2) Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota n. 18.02.00 8492 del 29/9/03, ha comunicato che l'Istituto Luce ha richiesto il contratto di riproduzione; la Soc. [redacted] si è associata alla [redacted] SPA (P.ia [redacted]), legale rapp. [redacted] e alla [redacted] (dirigente dei [redacted], legale rapp. [redacted]) nella produzione del film con le seguenti quote: 20% [redacted] - 25% [redacted] - 51% [redacted]

AMMESSO AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto 9/3/2005)

- (3) Il M.B.A.C., con nota n. 821 del 12/1/04, ha comunicato che gli autori del commento musicale sono: GIANLUIGI TROVESI (ITALIA) e GIANNI COSCIA (ITALIA); l'autore del montaggio è MASSIMO FIOCCI (ITALIA).

ANNOTAZIONI

- 1) Notificato alla Siae il 18 Dicembre 2002 ore 16,30 prot. 55959 (Atto del 5-12-2002 Reg. V.E. di Roma 5 del 10-12-2002 al n. 8960 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE



Del suddetto atto sottoscritto il 5/12/02, registrato il 10/12/02 presso l'Ufficio Note



Entrate Roma S.p.A. n° 8540, con il quale ISTITUTO LUCE S.p.A. e [REDACTED]

s.r.l. hanno raggiunto un accordo per realizzare in regime di compartecipazione, la seconda anche in qualità di produttore esecutivo, un lungometraggio a colori dal titolo provvisorio "MOBBING" regia di Francesco Comencini.

Premesso che a seguito della denuncia e/o della variazione della denuncia di inizio lavorazione del film le quote di partecipazione alla produzione indicano come produttori ISTITUTO LUCE S.p.A. al 41,41% e la [REDACTED] s.r.l. al 58,58% e, inoltre, la [REDACTED] risulta unica responsabile alla produzione, per effetto del quest'ultimo atto ISTITUTO LUCE S.p.A. è divenuto titolare "ab origine" della quota 41,41% (quarantunovigoliquarantunoperc cento) di:

a) tutti i diritti nessuno escluso, spettanti al film, alla sua proprietà, inclusi i diritti d'autore e di utilizzazione economica del soggetto cinematografico e della sceneggiatura F. Comencini dal titolo provvisorio "Mobbing", nonché relativi al suo sfruttamento e cioè tutti i diritti connessi al produttore e di sfruttamento economico del film con tutti i sistemi di diffusione e divulgazione scoperti e da scoprire nessuno escluso ed espressamente compresi i diritti di sfruttamento cinematografico (theatrical e non theatrical), con ogni sistema e qualsiasi modalità di diffusione a mezzo di trasmissione free television e pay television (ambidue via etere, cavo e satellite) scoperti o che in futuro sarà inventato, a mezzo videocassette (videocassette, videonastri, videodischi, DVD, ecc.), in sede multimediale interattiva (ad es. Internet), nonché tutti i diritti di merchandising, remake e sequel, in perpetuo, ed i relativi proventi e ricavi di quota produttore derivanti dallo sfruttamento economico e non del film in Italia e in ogni altro paese del mondo.

[REDACTED] tutti i materiali negativi di scena, positivi e sonori del film, man mano che verranno

realizzati,

di tutti i contributi governativi in Italia di cui all'art. 7 della legge 1213/85 nonché dell'eventuale premio di qualità di cui all'art. 9 della menzionata legge nonché di ogni e qualsiasi provvidenza governativa in Italia e in Europa riconosciuta e corrisposta anche per effetto di altre eventuali future leggi.

Più precisamente, con il suddetto atto, l'ISTITUTO LUCE S.p.A. e la [redacted] hanno ripartito tra loro i diritti di utilizzazione economica della "produzione" ed i relativi proventi, in via definitiva ed in perpetuo:

ALL'ISTITUTO LUCE S.p.A. E ALLA [redacted] rispettivamente la quota del 41,41% e del 58,59%.

PER L'ITALIA:

- della titolarità e proprietà esclusiva di ogni e qualsiasi diritto di utilizzazione economica e relativi proventi in sede cinematografica con ogni forma e tecnica di sfruttamento realizzabile (incluse eventuali sponsorizzazioni nell'ambito di tale sfruttamento);
- dei contributi governativi;
- dell'eventuale premio di qualità;
- dei diritti e proventi netti derivanti dallo sfruttamento della produzione in sede televisiva (alan, cavo, satellite, ecc.) a mezzo di trasmissioni sia free che pay television;
- dei diritti e proventi netti home video ed audiovisivi mediante lo sfruttamento a mezzo di ogni dispositivo (videocassetta, videonastri, DVD, cartucce o videodischi e qualsiasi altro mezzo similare ora ed in seguito noto che permetta la percezione dell'opera attraverso o come parte di un qualsiasi tipo di apparecchio).

Per territorio italiano deve intendersi:

Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino ed altri territori eventualmente

soggetti alla amministrazione italiana nonché navi ed aerei battenti bandiera italiana nonché, relativamente alla sola televisione, le trasmissioni estere confinanti (Montecarlo, Capodistria e Svizzera italiana) dalle quali siano irradiali programmi in lingua italiana ricevibili in Italia.

PER L'ESTERO:

al LUCE ed alla BIANCA rispettivamente la quota 41,41% e la quota 58,58% dei diritti di sfruttamento e dei relativi proventi come sopra individuali in sede cinematografica, televisiva, homevideo ed audiovisivi in ogni forma e formato.

Inoltre, sempre con il suddetto atto, la [REDACTED] s.r.l. ha conferito all'ISTITUTO LUCE S.p.A. mandato esclusivo e perpetuo per la distribuzione dei film nelle sale cinematografiche nazionali a potrà esercitare utilizzando ogni e qualsiasi formato ed supporto di proiezione per sale cinematografiche ed uso commerciale e non, nel territorio italiano come sopra identificato.

Contestualmente l'ISTITUTO LUCE S.p.A. è garante del rimborso delle spese sostenute per la stampa delle copie, il finanziamento per la programmazione ed il corredo pubblicitario, ha ceduto alla [REDACTED] e.r.l., in primo grado assoluto, la totalità della sua quota, pari al 41,41%, dei diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento del film in Italia e nel resto del mondo in ogni sede (cinematografica, televisiva ed home video in ogni formato) ed i relativi proventi netti nonché la quota 41,41% dei contributi governativi e dell'eventuale premio di qualità (al netto delle ritenute di legge) sino alla concorrenza di Euro 10.352,50 (diecimilatrecentocinquante/50).

- 11) *Notificato alla Sua il 20 Maggio 2003 ore 12,30
prot. 56310 (Atto del 6-5-2003 Rega U.E. di Roma
5 del 12-5-2003 al n. 3644 Sent 3)*



NOTA DI TRASCRIZIONE

Del presente atto sottoscritto il 6/05/2003, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma il 12/05/03, al n. 3641, relativo al film "MOBBING" regia di Francesca Comencini, con il quale la [redacted] s.r.l. e l'ISTITUTO LUCE S.p.A. hanno consensualmente deciso di non procedere congiuntamente alla produzione del film suddetto e di risolvere, pertanto, il "Contratto di produzione congiunta e conferimento mandato per la distribuzione cinematografica in Italia" intercorso tra le medesime parti in data 5/12/2002, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma il 10/12/2002 al n. 8940 e regolarmente notificato alla S.I.A.E. e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Direzione Generale per il Cinema e si sono dati altresì reciprocamente atto di nulla avere, reciprocamente, da dare o pretendere in relazione al conflitto medesimo e, infine, la [redacted] s.r.l. ha riacquisito la titolarità del 100% di tutti i diritti dominicali e di utilizzazione e sfruttamento economico del film, nessuno escluso ed è stato consensualmente risolto anche il mandato concesso dalla BIANCAFILM s.r.l. all'ISTITUTO LUCE S.p.A. per la distribuzione del film in Italia.

10) Notificato alla Sua il 18 Giugno 2003 ore 13 prot. 56381 (Atto del 23-5-2003 Reg. a A.E. di Roma 1 il 13-6-2003 al n. 10593 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettua la trascrizione del sopraesposto atto con il quale le società [redacted] S.r.l. e [redacted] con sede a Roma, rispettivamente in Via [redacted] 7 ed in [redacted], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, hanno concluso un accordo per la produzione associata e di concessione diritti (di seguito "Contratto") del film a prioritario sfruttamento cinematografico di nazionalità italiana dal titolo provvisorio "MOBBING", per la regia di Francesca Comencini.

Diritti di [redacted]

1. Per effetto del predetto Contratto, [redacted] acquisisce, a titolo originario, in perpetuo e con piena facoltà di cessione/concessione/pubblicanza, per l'intera Produzione e per ogni sua singola parte e sequenza, ivi compresi gli elaborati letterari sottostanti, e con ogni più ampio diritto di riproduzione, distribuzione, noleggio e prestito, la proprietà dei materiali che le verranno consegnati ai sensi dell'Art. 7) del Contratto e

una quota pari al 20% (venti per cento) della proprietà dei materiali di cui al Punto 2), lett. F) delle Condizioni Generali di Contratto e di tutti i relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film, nel mondo intero - ad esclusione dei territori di Francia e Paesi francofoni - la sede televisiva, in qualsiasi forma e modo (compresa, a titolo meramente esemplificativo, free-tv, pay tv, pay per view, tv interattiva, video on demand, near video on demand, canali satellitari, etc.) e con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo, tramite comunicazione al pubblico via etere, cavo, filo,onda, satelliti di ogni genere e tipo - ivi incluse le trasmissioni via cavo - con tecnologia sia analogica che digitale, etc.); in sede radiofonica; la sede cinematografica (a titolo meramente esemplificativo, theatrical e non theatrical, public video, etc.); in sede audiovisiva home e commercial video, su qualsiasi supporto (a titolo meramente esemplificativo, videocassette, video dischi, dischi laser, dvd, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo (rental, sell through, edicola, la abbonamento editoriale, door to door, etc.); in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line (esemplificativamente: internet, units, etc.) e off line (esemplificativamente: cd i, cd rom, play station, ecc.); attraverso qualsiasi canale distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con qualsiasi modalità/terminale di accesso, con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea o/o permanente nell'ambito della distribuzione/trasmissione/diffusione/dissomministrazione sui canali sopra menzionati; la sede di esercizio dei cd, "derivati" (esemplificativamente: elaborazione, compresi remake, sequel, prequel, spin off; pubblicazione elettronica, riproduzione, etc.) ed "ancillari" (esemplificativamente: merchandising, premium, promotion, sponsorship, advertising, publishing, music publishing, soundtrack, ecc.); ed in qualsiasi altra sede, forma e modo;

nonché una quota pari al 20% (venti per cento) dei relativi proventi netti, ivi compresi i contributi governativi di cui all'Art.7 della Legge n. 1213 del 1965, così come successivamente integrati o/o modificati, eventuali premi di qualità, ed ogni e qualsiasi provvidenza governativa in tutto il mondo riconosciuta e corrisposta.

Spetta inoltre a Rai Cinema il 20% del diritto di compenso per la riproduzione privata ad uso personale (e.d. copia privata), di cui agli artt.71 sesdecies, septies e octies della legge 633/41, così come modificati dal decreto legislativo 68/2003, così come ogni altro diritto e provento attualmente previsto - o che dovesse essere previsto in futuro - in favore dei produttori di opere cinematografiche, dalla legge, dagli usi o/o dalle convenzioni in tutto il mondo.

2) *Preacquisito della residua quota dei diritti televisivi free tv Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Principato di Monaco di lingua italiana, Svizzera di lingua italiana, Capo d'Ischia, Malta, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana).*

Sempre per effetto del sopracitato Contratto, Rai Cinema preacquisisce inoltre, in esclusiva e con la più ampia facoltà di regresso/omissione/publication, la residua quota dell'80% (ottanta per cento), e quindi il 100% (cento per cento), dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film in lingua italiana, in sede televisiva free, in qualsiasi forma e modo - anche "On Demand", purché nella forma non a pagamento e con modalità di ricezione esclusivamente tramite Set Top Box/Televisore - e con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione (a titolo esemplificativo: tramite comunicazione al pubblico o/o messi a disposizione del pubblico via etere, cavo, filo, satelliti di ogni genere e tipo - ivi incluse le trasmissioni via cavo -, onda, ecc.); sia con tecnologia analogica che digitale, incluso l'utilizzo di protocolli HTML); in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Principato di Monaco di lingua italiana, Svizzera di lingua italiana, Malta, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, per 5 (cinque) passaggi da effettuarsi in 5 (cinque) anni a partire dal decimo dello specifico periodo di protezione di cui all'Art.11), lett. b), del Contratto, nonché la residua

quota dell'80% (ottanta per cento), e quindi il 100% (cento per cento), dei relativi proventi semi. Per quanto concerne l'utilizzazione e lo sfruttamento dei diritti "On Demand", la concessione deve intendersi effettuata senza limiti di passaggi.

3) *Ulteriori diritti di utilizzazione e sfruttamento di Rai Cinema)*

La concessione dei diritti di cui al precedente punto 2), comprende anche il diritto di Rai Cinema di utilizzare e sfruttare il film, in via esclusiva, in sede odeviva, in qualsiasi forma e modo, in lingua italiana, senza sottotitoli in altre lingue, per le trasmissioni - effettuate con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia presenti o di futura invenzione - delle reti tematiche di società controllate, collegate, consociate, partecipate, controllanti o subconsociate di Rai Cinema, per passaggi illimitati da effettuarsi nelle medesime decadenze di cui all'Art.3.2 del Contratto, il diritto di trasmettere il film, anche tramite

società consociate, partecipate, controllate, collegate, controllanti o subiscenziarie, in sede televisiva in lingua italiana, senza sottotitoli in altre lingue, per la ricezione individuale e collettiva e la trasmissione simultanea con qualsiasi mezzo tecnico o/o tecnologia di trasmissione (a titolo esemplificativo: etere, cavo, filo mmda, satellite, digitale, ecc.) in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi trasmessi dal satellite a partire dal territorio italiano; il diritto di utilizzare e sfruttare il film, in via esclusiva, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, anche tramite società consociate, collegate, controllate, controllanti o subiscenziarie di Rai Cinema, nella medesima decorrenza di cui al precedente Art. 3.2 del Contratto e senza limiti di passaggio, per i programmi di Rai International, o per programmazioni di analogia natura, comunque e dovunque diffusi o/o distribuiti sia direttamente che indirettamente, in qualsiasi forma e modo (ivi compresi pay tv, pay per view, video on demand, near video on demand, tv interattiva, ecc.), con qualsiasi mezzo tecnico o/o tecnologia di trasmissione (a titolo esemplificativo: etere, cavo, mmda, satelliti di ogni genere e tipo, digitale, ecc.) presenti o di futura invenzione.

4.1 *Diritto di utilizzazione brani separati* Sempre per effetto del soprastante Contratto, [redacted] acquisisce, inoltre, il diritto di utilizzare e sfruttare, in perpetuo, anche tramite la rete internet o reti similari - con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea o/o permanente nell'ambito della distribuzione/trasmissione/diffusione/disseminazione su qualsiasi canale distributivo, anche multimediale, sia on line che off line - brani, staccati dal film fino ad un massimo di cinque (5) minuti primi, o/o singoli fotogrammi del film, in ogni sede, forma e modo, in ogni lingua e in tutto il mondo, nell'ambito di tutte le attività istituzionali, anche di carattere analogico, proprie o/o di società collegate, consociate, partecipate, controllate, controllanti o subiscenziarie, con la sola esclusione della pubblicità di qualunque altro prodotto.

5.1 *Prelazione sull'opera successiva della Sig.ra Francesca Concinini* Sempre per effetto del soprastante Contratto, [redacted] diviene altresì titolare, senza ulteriori corrispettivi, di un diritto di prelazione ai fini dello sviluppo o/o del prosieguo o/o della produzione associata della successiva opera cinematografica che dovesse essere realizzata da [redacted] o/o dai suoi aventi causa - per la sceneggiatura o/o la regia della Sig.ra Francesca Concinini. Ai fini dell'esercizio di detta prelazione, [redacted] si obbliga ad interpellare prioritariamente [redacted] ai fini del prosieguo o/o della produzione associata della nuova opera di detta autrice e [redacted], entro 60 giorni dalla ricezione da parte di [redacted] di proposta scritta contenente le relative condizioni economiche e normative, avrà la facoltà di procrastinare l'opera o di associarsi alla produzione con preferenza, a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi altro terzo.

6.1 *Prelazione sulla cessione/concessione della quota di proprietà o/o dei diritti e proventi netti di [redacted]* Per effetto del s. Contratto, [redacted] diviene inoltre titolare, senza ulteriori corrispettivi, di un diritto di prelazione ai fini della acquisizione della quota di proprietà o/o dei diritti e proventi netti di [redacted] di cui al successivo Art.4) delle *previste disposizioni* particolari. Ai fini dell'esercizio di detta prelazione, [redacted] si obbliga, ove intendesse alienare la propria quota di proprietà o/o cedere/concedere tutti o alcuni dei diritti e proventi netti di sua titolarità, ovvero nel caso in cui ne avesse da terzi proposte di acquisizione di tale quota o/o di tali diritti e proventi netti, ad interpellare prioritariamente [redacted] che avrà la facoltà, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della proposta scritta di [redacted] contenente le relative condizioni economiche e normative, di acquisire la quota di proprietà o/o i diritti e proventi netti della stessa [redacted] con preferenza, a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi terzo. Decorso il predetto termine di 60 giorni, in caso di mancato accoglimento da parte di [redacted] della proposta scritta di [redacted], quest'ultima potrà liberamente alienare la propria quota o/o i propri diritti e proventi netti a terzi alle stesse condizioni proposte a [redacted] ovvero a condizioni diverse purché non migliori, per i terzi stessi, rispetto a quelle precedentemente offerte a [redacted].

Diritti del coproduttore

[redacted] diviene titolare, per effetto del Contratto, a titolo originario, in perpetuo e con facoltà di cessione/concessione a terzi - per l'intera Produzione e per ogni sua singola parte e sequenza, ivi compresi gli elaborati letterari sottostanti - di una quota pari all'80 % (ottanta per cento) della proprietà dei materiali di cui al Punto 2), lett. F) delle *Condizioni Generali* di Contratto e di tutti i relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film, nel mondo intero - fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo paragrafo per i territori di Francia e Paesi Francofoni - in sede televisiva, in qualsiasi forma e modo (compresse, a titolo meramente esemplificativo, free-tv, pay tv, pay per view, tv interattiva, video on demand, near video on demand, canali tematici, etc.) e con qualsiasi mezzo tecnico o/o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo, tramite

comunicazione al pubblico via etere, cavo, filo, mmcs, satelliti di ogni genere e tipo - ivi incluse le trasmissioni via cavo - digitale, etc.); in sede cinematografica (a titolo meramente esemplificativo, theatrical e non theatrical, public video, etc.); in sede home e commercial video, su qualsiasi supporto (a titolo meramente esemplificativo, videocassette, video dischi, dischi laser, dvd, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo; in sede di affollamento elettronico multimediale interattivo a non, su on line (esemplificativamente: internet, united, etc.) e off line (esemplificativamente: cd rom, play station, etc.), attraverso qualsiasi canale distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con qualsiasi modalità/terminale di accesso, con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea o permanente nell'ambito della distribuzione/trasmisione/diffusione sui canali sopra menzionati; in sede di esercizio dei cd, "diritti derivati" (esemplificativamente: elaborazioni, compresi remake, sequel, prequel, spin off, pubblicazioni elettronica, riproduzioni, etc.) ed "ancillari" (esemplificativamente: merchandising, premium, promotion, sponsorship, ecc.); ed in qualsiasi altra sede, forma e modo.

nonché di una quota pari all'80% (ottanta per cento) dei relativi proventi netti nel mondo intero, ad esclusione di Francia e Paesi Francofoni, ivi compresi i contributi governativi di cui all'Art.7 della Legge n. 1213 del 1965, così come successivamente integrata o/o modificata, eventuali premi di qualità, ed ogni e qualsiasi provvedimento governativo in tutto il mondo riconosciuto e corrisposto.

Spetta inoltre [redacted] il 10% del diritto al compenso per le riproduzioni private ad uso personale (c.d. copia privata), di cui agli artt. 71 sexies, septies e octies della legge 633/41, così come modificati dal decreto legislativo 68/2003, così come ogni altro diritto o provento similmente previsto - o che dovesse essere previsto in futuro - in favore dei produttori di opere cinematografiche, dalla legge, dagli usi o dalle convenzioni in tutto il mondo, esclusa Francia e Paesi Francofoni.

Per i territori di Francia e Paesi Francofoni nel mondo [redacted] resta titolare esclusiva del 100% dei tutti i diritti e proventi sopra specificati.

Partecipazione ai proventi del film di autori, artisti/interpreti e personale tecnico/artistico.

Una volta recuperato integralmente il costo industriale del film (intendendosi, ai sensi del sopracitato Contratto, per "costo industriale del film" il costo di produzione del film come preventivato ai sensi della lett.b) delle premesse, maggiorato dell'imposta forfettaria di € 50.000,00= (cinquantamila) per oneri finanziari e ogni altro onere connesso alla realizzazione del film e dei costi di copie e lancio cinematografico del film come determinati ai sensi dell'Art.5.1) del Contratto, il 100% degli eventuali successivi proventi netti saranno rimasti di [redacted] alla Sig.ra Nicoletta Braschi fino alla concorrenza della somma di € 17.500,00 (diecisettemilacinquecento/00). Una volta recuperata tale importo, gli eventuali successivi proventi netti, per un totale complessivo di € 130.000,00 (centotrentamila/00), verranno ripartiti secondo le seguenti quote tra gli aventi diritto:

- a Nicoletta Braschi: 42,30% fino a concorrenza di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00);
- a Francesca Comencini: 26,95% fino a concorrenza di € 35.000,00 (trentacinquemila/00);
- a Luca Bigazzi: 15,37% fino a concorrenza di € 20.000,00 (ventimila/00);
- a Massimo Foschi: 7,69% fino a concorrenza di € 10.000,00 (diecimila/00);
- a Paola Comincini: 7,69% fino a concorrenza di € 10.000,00 (diecimila/00).

Una volta integralmente corrisposti gli importi di cui ai precedenti due paragrafi i successivi proventi del film saranno ripartiti tra i coproduttori secondo le rispettive quote di proprietà.

BLANCAFILM dichiara e garantisce che gli autori o/o interpreti o/o personale tecnico/artistico sindacati hanno preso espressamente atto ed accettato che, relativamente alla destinazione dei proventi netti alla concorrenza degli importi sopra specificati, l'importo corrisposto da [redacted] Cinema a [redacted] per il preaccordo della residua quota dell'80% dei diritti e proventi televisivi di cui all'Art.3.2 del Contratto, pari ad Euro 100.000,00+ oltre IVA, non potrà essere considerato provento netto recuperabile ai fini della

copertura del costo industriale del film, in quanto detto importo è stato destinato da [redacted] a finanziare la produzione del film.

Resta altresì espressamente inteso, e [redacted] dichiara e garantisce che gli autori o/o interpreti o/o personale tecnico/artistico sindacati ne hanno preso atto ed accettato, che i proventi netti da destinarsi a detti soggetti ai sensi di quanto sopra saranno costituiti dai soli proventi netti derivanti dallo sfruttamento del film in Italia e Francia e che, relativamente ai soli proventi derivanti dalla concessione dei diritti televisivi non a pagamento in Italia:

- a) nell'ipotesi che alla scadenza dei diritti pre-acquisiti da [redacted] Cinema ai sensi dell'Art.3.2 del Contratto, la stessa [redacted] Cinema - già titolare di una quota del 20% di proprietà del film - dovesse

rinquinare la residua quota dell'80 % di detti diritti, verrà computata al recupero dei suddetti importi la somma versata da [redacted] Cinema a [redacted] e/o ai suoi aventi causa per la concessione della suddetta quota (80%) di tali diritti;

nel caso in cui alla scadenza dei diritti pre-acquisiti da [redacted] Cinema ai sensi dell'Art.3.2 del Contratto i medesimi diritti fossero concessi ad un soggetto terzo diverso da [redacted] Cinema, verrà imputata al recupero la somma versata da detto soggetto per l'acquisizione del 100% dei diritti televisivi non [redacted] pagamento;

che, in ogni caso, non potranno essere in alcun modo destinati al recupero degli importi dovuti ai predetti autori e/o interpreti e/o personale tecnico/artistico i proventi che Rai Cinema dovesse conseguire dalla concessione a terzi del 100% dei diritti dalla stessa Rai Cinema perseguiti dell'Art.3.2 del Contratto e/o successivamente dalla stessa acquisiti ai sensi della precedente lett.b) del presente articolo.

iv) Notificato alla Sua il 26 Gennaio 2005 ore 9,30 prot.
57793 (Atto datato 19-11-2004 Reg. a U.E. di Roma 5 il
30-12-2004 al n. 103727 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettua la trascrizione del P.R.C. tenuto presso la S.I.A.E. in Roma, dell'Ente [redacted] CINEMA S.p.A. (di seguito anche "RAI CINEMA") con sede in Roma, [redacted] n.12 - 00193, in persona del suo Amministratore Delegato, e [redacted] con sede in Roma, Via [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, quali titolari rispettivamente di una quota di proprietà del 50% (venti per cento) e del 29% (ventinove per cento) - di seguito "Mandatari" - hanno formalizzato l'affidamento a [redacted] DISTRIBUZIONE S.r.l. con sede in Roma, Via Lungotevere dei Mellini 17, rappresentata dall'Amministratore Unico Dr. Valerio De Paoli (in appresso anche "BIM") e/o "Mandataria", titolare della restante quota del 21% (dieci e uno per cento) di proprietà del Film lungometraggio a primario finanziamento cinematografico di nazionalità italiana dal titolo "MI PIACE LAVORARE" per la regia di Francesca Comencini (in avanti "Film"), dell'incarico di distribuire i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del Film in sede cinematografica (theatrical, non theatrical, public video, ecc.), e relativi proventi netti (di seguito complessivamente indicati anche come i "Diritti"), in lingua italiana, nei territori di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino (di seguito complessivamente "Territorio"), con ratifica dell'attività distributiva svolta dalla Mandataria sino alla data di perfezionamento del sopraccitato atto.

Il film ha ricevuto la prima proiezione pubblica nelle sale cinematografiche italiane il 13/02/2004.

La durata del mandato è di 5 anni a decorrere dalla predetta data di prima proiezione cinematografica, con esclusione di tutto quanto alla scadenza del quinquennio.

PROVVISIONE:

BIM ha diritto a trattenere, quale compenso di distribuzione, una provvigione pari al 25% (venticinque per cento) da calcolarsi sul fatturato cinematografico netto del Film, intendendosi ai fini del presente contratto per "fatturato cinematografico netto" tutti gli importi incassati dalla MANDATARIA nell'esecuzione del presente accordo al netto dei costi sostenuti e dedotti a titolo esemplificativo tasse, imposte, compensi degli esecutori, senza volare, ecc. Tale provvigione deve intendersi comprensiva di ogni eventuale sub provvigione riconosciuta da BIM ad eventuali terzi ausiliari e/o submandatari.

COSTI DI DISTRIBUZIONE:

I costi di copie e lancio pubblicitario del Film, così come qualsiasi altro costo necessario alla migliore distribuzione del Film nel Territorio secondo la prassi commerciale in materia, sono a carico di ciascuna Parte in ragione della rispettiva quota di proprietà del Film,

secondo le modalità ed i termini in appresso stabiliti.

Resta inteso che BIM ha anticipato e sarà tenuta ad anticipare tutti i costi di distribuzione sino all'importo massimo convenuto tra le Parti in € 300.000,00= (Euro trecentomila /00), corrispondente al piano di copie e lancio approvato dalle Parti.

Ogni conto, eccedente il tetto massimo sopra concordato, dovrà essere preventivamente concordato per iscritto tra le Parti in mancanza di accordo, eventuali ulteriori costi non potranno essere recuperati con i proventi di spartanza delle Mandanti, e resteranno conseguentemente a totale carico di BIM.

Il 100% del fatturato di noleggio cinematografico relativo alla distribuzione dei Diritti del Film nel Territorio sarà ripartito, fin dal primo centesimo di Euro, con le seguenti proporzioni e modalità:

a) Fino al recupero da parte di BIM dei costi di distribuzione anticipati ai sensi del precedente Art.7) e nel limiti dell'importo massimo convenuto di € 300.000,00 (Euro trecentomila /00):

- 25 % (venticinque per cento) a BIM, quale compenso di distribuzione;
- 75% (settantacinque per cento) a BIM, a titolo di recupero dei costi di distribuzione;

b) Dopo il totale e integrale recupero di tutti i costi di distribuzione come stabilito nell'Art. 7):

- 25 % (venticinque per cento) a BIM, quale compenso di distribuzione;
- 75% (settantacinque per cento) a CINEMA, [redacted] e BIM, secondo le rispettive quote di proprietà di cui sub Punto 2) della precedente Preavviso.

CESSIONE PROVENTI IN GARANZIA.

Al fine di consentire a BIM il recupero dei costi di distribuzione anticipati sino all'importo di € 300.000,00= (Euro trecentomila /00), le Mandanti cedono alla stessa in garanzia la rispettiva quota di proventi nati in sede cinematografica, home e commercial video e in sede di sfruttamento televisivo ed. Pay Tv e Pay Per View nel Territorio nonché i proventi nati derivanti dalla distribuzione internazionale del Film, proventi tutti che BIM avrà portato dietro a trattazione sino all'anziale copertura dei suddetti costi.